REGOLAMENTO (CEE) N. 3272/88 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1496/80 concernente la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e la produzione dei relativi documenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1055/85 (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1496/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3462/83 (4), ha previsto, in particolare, un modello di formulario D.V.1 di dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana;

considerando che è opportuno modificare l'informazione richiesta nel formulario, prevedere l'utilizzazione di fogli supplementari e indicare le obbligazioni e le responsabilità del dichiarante;

considerando che è opportuno sostituire con un importo espresso in ECU i valori limite fissati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1496/80, al di sotto dei quali gli Stati membri possono rinunciare ad esigere la dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana, e tenere conto dell'inflazione intervenuta dopo l'ultima revisione di detti valori;

considerando che ai fini di una semplificazione amministrativa, occorre precisare ed ampliare le circostanze per le quali la presentazione della dichiarazione prevista all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1496/80 non è necessaria o per le quali possono essere ammesse variazioni nella forma di presentazione degli elementi richiesti; che l'esigenza della presentazione della dichiarazione riguarda l'applicazione della tariffa doganale comune; che all'uopo non è sempre necessario richiedere la presentazione di detta dichiarazione; che sarebbe giustificato che la presentazione di detti elementi potesse variare nella sua forma anche quando le merci in questione formano l'oggetto di una dichiarazione globale, periodica o ricapitolativa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1496/80 è modificato come segue:

1. L'articolo 1 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Ai fini del regolamento (CEE) n. 1224/80, una dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana è annessa alla dichiarazione doganale presentata per le merci importate quando è necessario determinare il valore in dogana. La dichiarazione è compilata su un formulario D.V.1 corrispondente al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento, accompagnata, se del caso, da uno o più formulari D.V.1 bis corrispondenti al modello che figura nell'allegato II del presente regolamento ».

b) È aggiunto il testo dei seguenti paragrafi 4 e 5:

« 4. Il deposito in un ufficio doganale della dichiarazione richiesta dal paragrafo 1, fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, comporta la responsabilità del dichiarante per quanto riguarda:

— l'esattezza e la completezza degli elementi riportati nella dichiarazione,

— l'autenticità dei documenti presentati in supporto di detti elementi, e

— la presentazione di qualunque informazione o documento supplementare necessario per determinare il valore in dogana delle merci.

5. Il presente articolo non si applica alle merci il cui valore in dogana è determinato secondo il sistema delle procedure semplificate, conformemente all'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1224/80 ».

2. Il testo degli articoli 2 e 3 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 2*

1. Gli Stati membri possono rinunciare ad esigere in tutto o in parte la dichiarazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1,

a) quando il valore in dogana delle merci importate non supera per invio 3 000 ECU, semprechè non si tratti di spedizioni frazionate o multiple indirizzate dal medesimo speditore al medesimo destinatario; o

b) quando si tratta di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale; o

(1) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 112 del 25. 4. 1985, pag. 50.
(3) GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 16.
(4) GU n. L 345 dell'8. 12. 1983, pag. 14.

c) quando la presentazione degli elementi in questione non è necessaria per l'applicazione della tariffa doganale comune oppure quando i dazi doganali previsti nella tariffa non debbono essere percepiti per il fatto che sono applicate regolamentazioni doganali specifiche.

2. L'importo espresso in ECU di cui al paragrafo 1, lettera a) sarà convertito, nella moneta degli Stati membri sulla base degli ultimi tassi di cambio in vigore, stabiliti in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2779/78 del Consiglio (*).

Gli Stati membri possono arrotondare verso l'alto o verso il basso l'importo risultante da detta conversione.

Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere immutato il controvalore in moneta nazionale dell'importo fissato in ECU se, al momento dell'adeguamento annuale previsto all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2779/78, la conversione di tale importo conduce, prima dell'arrotondamento previsto nel presente paragrafo, ad una modifica del controvalore in moneta nazionale inferiore al 5 % o ad una riduzione di detto controvalore.

3. Quando si tratta di merci che formano oggetto di una corrente continua di importazioni, effettuate nelle stesse condizioni commerciali, in provenienza dal medesimo venditore e a destinazione del medesimo compratore, gli Stati membri possono rinunciare ad esigere che gli elementi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, vengano totalmente forniti a sostegno di ciascuna dichiarazione doganale, ma debbono richiederli ogni volta che le circostanze mutino e almeno una volta ogni 3 anni.

4. La dispensa concessa in virtù del presente articolo può essere revocata e richiesta la presentazione di un D.V.1 nei casi in cui si verifica che non è stata o non è più soddisfatta una condizione necessaria per giustificare la concessione.

Articolo 3

In caso di utilizzazione di sistemi informatizzati, o quando le merci in questione formano oggetto di una dichiarazione globale, periodica o riepilogativa, gli Stati membri possono consentire che siano apportate variazioni di forma nella presentazione degli elementi richiesti per la determinazione del valore in dogana.

(*) GU n. L 333 del 30.11.1978, pag. 5 ».

3. L'allegato è sostituito conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Tuttavia, dichiarazioni su formulari corrispondenti al modello allegato al regolamento (CEE) n. 1496/80, quale esistente prima di detta data, possono essere accettate fino al 31 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

ALLEGATO I

COMUNITÀ EUROPEA **DICHIARAZIONE DEGLI ELEMENTI RELATIVI AL VALORE IN DOGANA** **D. V. 1**

1 NOME, COGNOME ED INDIRIZZO DEL VENDITORE (in stampatello)

PER USO DELL' AMMINISTRAZIONE

2 (a) NOME, COGNOME ED INDIRIZZO DEL COMPRATORE (in stampatello)

2 (b) NOME, COGNOME ED INDIRIZZO DEL DICHIARANTE (in stampatello)

NOTA IMPORTANTE

Col firmare e depositare questa dichiarazione, il dichiarante assume la responsabilità dell' esattezza e della completezza degli elementi forniti su questo formulario e su ogni formulario complementare depositato con esso, nonché dell' autenticità dei documenti presentati a sostegno. Il dichiarante si impegna anche a fornire qualunque informazione o documento supplementare necessario per determinare il valore in dogana delle merci.

3 Condizioni di consegna

4 Numero e data della fattura

5 Numero e data del contratto

6 Numero e data di qualsiasi decisione precedente delle Dogane riguardante le caselle 7 a 9.

Segnare X nella casella indicata

7 (a) Il compratore e il venditore sono LEGATI ai sensi dell' articolo 1, par 2° (*) del regolamento (CEE) n. 1224/80?
Se la risposta è "NO" passare alla casella 8. ☐ SI ☐ NO

(b) I legami HANNO INFLUITO sul prezzo delle merci importate? ☐ SI ☐ NO

(c) (Risposta facoltativa) Il valore di tranzazione delle merci importate è ESTREMAMENTE VICINO a uno dei valori elencati al articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1224/80? ☐ SI ☐ NO
In caso affermativo, fornire dettagli:

8 (a) Esistono RESTRIZIONI sulla cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore oltre le restrizioni che:
- sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità,
- limitano l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute, oppure
- non intaccano sostanzialmente il valore delle merci? ☐ SI ☐ NO

(b) La vendita o il prezzo è subordinato a CONDIZIONI o PRESTAZIONI il cui valore non può essere determinato in relazione alle merci da valutare? ☐ SI ☐ NO

Specificare la natura delle restrizioni, condizioni o prestazioni in maniera adeguata:

Se il valore delle condizioni o prestazioni può essere determinato, indicare l'importo nella casella 11 (b).

9 (a) Vi sono CORRISPETTIVI e DIRITTI DI LICENZA relativi alle merci importate che il compratore è tenuto a pagare sia direttamente, sia indirettamente, come condizione della vendita? ☐ SI ☐ NO

(b) La vendita è subordinata a un accordo fra le parti secondo il quale una parte del prodotto di qualsiasi RIVENDITA, CESSIONE o UTILIZZAZIONE ulteriore delle merci importate spetta direttamente o indirettamente al venditore? ☐ SI ☐ NO

Se la risposta è "SI" a una di queste domande, specificare le condizioni e, se possibile, indicare gli importi nelle caselle 15 e 16.

(*) NOTA ALLA CASELLA 7

1. DUE O PIU PERSONE SARANNO CONSIDERATE LEGATE SOLO SE:
   (a) l'una fa parte della direzione o del consiglio d'amministrazione dell'impresa dell'altra e reciprocamente;
   (b) hanno la veste giuridica di associati;
   (c) l'una è datore di lavoro dell'altra;
   (d) una persone qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente il 5% o più delle azioni o parti emesse con diritto di voto, dell'una e dell'altra;
   (e) una di esse controlla l'altra direttamente o indirettamente;
   (f) ambedue sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;
   (g) controllano insieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure
   (h) sono membri della stessa famiglia.
2. Il fatto che il compratore ed il venditore siano legati non preclude necessariamente l'uso di un valore di transazione (vedere l'articolo 3 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1224/80 oltre che le note interpretative di detta disposizione che figurano nel regolamento (CEE) n. 1494/80).

10 (a) Numero dei formulari complementari D. V. 1 BIS allegati

10 (b) Luogo:
Data:
Firma:

PER USO DELL' AMMINISTRAZIONE

		Singolo	Singolo	Singolo
A. Base di calcole	**11** (a) Prezzo netto nella MONETA DI FATTURAZIONE (Prezzo effettivamente pagato o da pagare a titolo di saldo al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana)			
	(b) Pagamenti indiretti – vedi casella 8(b)			
	(tasso di cambio:)			
	12 Totale A nella MONETA NAZIONALE			
B. SOMME: Costi in MONETA NAZIONALE NON COMPRESI nella parte A di cui sopra (*) Indicare DI SEGUITO le eventuali decisioni anteriori delle autorità doganali che hanno un rapporto diretto con queste domande	**13** Costi sostenuti dal compratore: (a) commissioni, escluse le commissioni di acquisto			
	(b) senserie			
	(c) contenitori e imballaggi			
	14 Prodotti e servizi forniti dal compratore senza spese o a costo ridotto, utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate: I valori indicati sono attribuiti in maniera adeguata. (a) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate			
	(b) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate			
	(c) materie consumate nella produzione delle merci importate			
	(d) lavori di ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per la produzione delle merci importate			
	15 Corrispettivi e diritti di licenza – vedi casella 9(a)			
	16 Prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione ulteriore spettante al venditore – vedi casella 9(b)			
	17 Spese di consegna fino a _____ (luogo di introduzione) (a) trasporto			
	(b) spese di carico e di movimentazione			
	(c) assicurazione			
	18 Totale B			
C. DETRAZIONI: Costi in MONETA NAZIONALE COMPRESI nella parte A di cui sopra (*)	**19** Spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione			
	20 Spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziate dopo l'importazione			
	21 Altre spese (da specificare) _____			
	22 Dazi doganali e imposte da pagare nella Comunità in ragione dell' importazione o della vendità delle merci			
	23 Totale C			
24 VALORE DICHIARATO (A + B – C)				

(*) Se gli importi sono pagabili in MONETA STRANIERA, indicare in questo spazio l'ammontare della moneta straniera e il tasso di cambio, con riferimento a ciascun elemento ed a ciascun singolo.

Riferimento	Importo	Tasso di cambio

COMUNITÀ EUROPEA *ALLEGATO II* **FORMULARIO COMPLEMENTARE** **D.V.1 BIS**

PER USO DELL' AMMINISTRAZIONE

		Singolo	Singolo	Singolo
A. Base di calcole	**11** (a) Prezzo netto nella MONETA DI FATTURAZIONE (Prezzo effettivamente pagato o da pagare a titolo di saldo al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana)			
	(b) Pagamenti indiretti – vedi casella 8(b)			
	(tasso di cambio:)			
	12 Totale A nella MONETA NAZIONALE			
B. SOMME: Costi in MONETA NAZIONALE NON COMPRESI nella parte A di cui sopra (*) Indicare DI SEGUITO le eventuali decisioni anteriori delle autorità doganali che hanno un rapporto diretto con queste domande	**13** Costi sostenuti dal compratore: (a) commissioni, escluse le commissioni di acquisto			
	(b) senserie			
	(c) contenitori e imballaggi			
	14 Prodotti e servizi forniti dal compratore senza spese o a costo ridotto, utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate: I valori indicati sono attribuiti in maniera adeguata. (a) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate			
	(b) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate			
	(c) materie consumate nella produzione delle merci importate			
	(d) lavori di ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per la produzione delle merci importate			
	15 Corrispettivi e diritti di licenza – vedi casella 9(a)			
	16 Prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione ulteriore spettante al venditore – vedi casella 9(b)			
	17 Spese di consegna fino a _____ (luogo di introduzione) (a) trasporto			
	(b) spese di carico e di movimentazione			
	(c) assicurazione			
	18 Totale B			
C. DETRAZIONI: Costi in MONETA NAZIONALE COMPRESI nella parte A di cui sopra (*)	**19** Spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione			
	20 Spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziate dopo l'importazione			
	21 Altre spese (da specificare) _____			
	22 Dazi doganali e imposte da pagare nella Comunità in ragione dell' importazione o della vendità delle merci			
	23 Totale C			
24 VALORE DICHIARATO (A + B – C)				

(*) Se gli importi sono pagabili in MONETA STRANIERA, indicare in questo spazio l'ammontare della moneta straniera e il tasso di cambio, con riferimento a ciascun elemento ed a ciascun singolo.

Riferimento Importo Tasso di cambio

PER USO DELL' AMMINISTRAZIONE

		Singolo	Singolo	Singolo
A. Base di calcole	**11** (a) Prezzo netto nella MONETA DI FATTURAZIONE (Prezzo effettivamente pagato o da pagare a titolo di saldo al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana)			
	(b) Pagamenti indiretti – vedi casella 8 (b)			
	(tasso di cambio:)			
	12 Totale A nella MONETA NAZIONALE			
B. SOMME: Costi in MONETA NAZIONALE NON COMPRESI nella parte A di cui sopra (*) Indicare DI SEGUITO le eventuali decisioni anteriori delle autorità doganali che hanno un rapporto diretto con queste domande	**13** Costi sostenuti dal compratore: (a) commissioni, escluse le commissioni di acquisto			
	(b) senserie			
	(c) contenitori e imballaggi			
	14 Prodotti e servizi forniti dal compratore senza spese o a costo ridotto, utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate: I valori indicati sono attribuiti in maniera adeguata. (a) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate			
	(b) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate			
	(c) materie consumate nella produzione delle merci importate			
	(d) lavori di ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per la produzione delle merci importate			
	15 Corrispettivi e diritti di licenza – vedi casella 9 (a)			
	16 Prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione ulteriore spettante al venditore – vedi casella 9 (b)			
	17 Spese di consegna fino a _____ (luogo di introduzione) (a) trasporto			
	(b) spese di carico e di movimentazione			
	(c) assicurazione			
	18 Totale B			
C. DETRAZIONI: Costi in MONETA NAZIONALE COMPRESI nella parte A di cui sopra (*)	**19** Spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione			
	20 Spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziate dopo l'importazione			
	21 Altre spese (da specificare) _____			
	22 Dazi doganali e imposte da pagare nella Comunità in ragione dell' importazione o della vendità delle merci			
	23 Totale C			
24 VALORE DICHIARATO (A + B – C)				

(*) Se gli importi sono pagabili in MONETA STRANIERA, indicare in questo spazio l'ammontare della moneta straniera e il tasso di cambio, con riferimento a ciascun elemento ed a ciascun singolo.

Riferimento	Importo	Tasso di cambio